



STATUTO

dell'Associazione **Beppe Aurilia Teatro APS**

Indice

STATUTO	1
dell'Associazione Beppe Aurilia Teatro APS	1
Art. 1) Sede	3
Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali	3
Art. 3) Organi dell'Associazione	4
Art. 4) Associati	5
Art. 5) Ammissione degli Associati	5
Art. 6) Diritti degli Associati	6
Art. 7) Doveri degli Associati	6
Art. 8) Perdita della qualifica di Associato	6
Art. 9) Recesso ed esclusione	6
1. Recesso	6
2. Esclusione	6
Art. 10) Patrimonio dell'Associazione	7
1. Risorse economiche	7
2. Composizione del patrimonio	7
3. Funzione del patrimonio	8
Art. 11) Esercizio sociale	8
Art. 12) Assemblea degli Associati	9
1. Funzioni	9
2. Convocazione	9
3. Diritto di voto	9
4. Svolgimento	10
5. Maggioranze	11
Art. 13) Consiglio Direttivo	11

1. Funzioni.....	11
2. Composizione	12
3. Funzionamento.....	13
4. Doveri dell'ufficio.....	13
Art. 14) Presidente dell'Associazione, Vicepresidente e Segretario.....	14
Art. 15) Organo di Controllo.....	14
1) Funzioni.....	14
2) Composizione.....	14
Art. 16) Revisione legale dei conti.....	15
Art. 17) Rendiconto economico-finanziario.....	15
Art.18) Devoluzione.....	15
Art.19) Pubblicità e trasparenza degli atti Associativi	16
Art.20) Clausola compromissoria.....	16
Art.21) Rinvio.....	16



Art. 1) Sede

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche, una Associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione:

"Beppe Aurilia Teatro APS", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Ravenna (RA) in via Odoardo Gardella 12 e con durata illimitata. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di Associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli Associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, socio-culturali e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- svolgere un lavoro di riflessione, elaborazione dell'arte visiva e del diritto in riferimento al contesto sociale nel quale è inserita
- diffusione del pensiero e della predica artistica, non regolata dalla logica del consumo ma da una istanza originale e contemporanea di espressione libera;
- accrescere e migliorare la formazione culturale e morale degli Associati e di coloro che Associati non sono, attraverso la promozione dell'arte e della cultura in tutte le sue forme;
- favorire la diffusione dell'attività fisico-sportiva in tutte le sue espressioni. Nell'ottica di questo scopo di promozione sociale del linguaggio artistico, l'Associazione si rapporta anche a quelle istituzioni ed enti pubblici interessati a svolgere in collaborazione iniziative teatrali ed artistiche in genere;
- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, concerti, collaborazioni con enti pubblici e privati per manifestazioni e scambi culturali in Italia e all'estero, corsi e laboratori didattici del teatro della danza, della musica e il canto. Organizzare e gestire anche in convenzione con enti nazionali, stranieri ed internazionali festival ed istituti italiani, stranieri, privati, associazioni e chiunque altro interessato al conseguimento di scopi simili complementari a quelli dell'Associazione;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, istituzione di gruppi di studio e di ricerca di nuovi linguaggi del teatro;
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di libri, atti di convegni, di seminari, degli studi

e delle ricerche compiute, filmati, CD, tutto ciò che può essere utilizzato per fini didattici e divulgativi;

- organizzazione di iniziative di carattere promozionale e quant'altro possa risultare opportuno per il raggiungimento degli scopi culturali;

- l'Associazione persegue lo scopo di accrescere e migliorare la formazione culturale e morale degli Associati e di coloro che Associati non sono, attraverso la promozione dell'arte e della cultura in tutte le sue forme. Inoltre, l'Associazione si propone, quale scopo comune degli Associati, di favorire la diffusione dell'attività fisico-sportiva in tutte le sue espressioni. Nell'ottica di questo scopo di promozione sociale del linguaggio artistico, l'Associazione si rapporta anche a quelle istituzioni ed enti pubblici interessati a svolgere in collaborazione iniziative del teatro e della danza, ed artistiche in genere;

- divenire promotore di eventi a forte contenuto formativo grazie anche a collaborazioni europee ed internazionali, con l'intento di sviluppare la dimensione ed il carattere sociale e culturale;

- sviluppare la propria funzione educativa nei confronti del pubblico, divenire agente di sensibilizzazione e di sviluppare il proprio radicamento nel territorio in cui agisce;

- promuovere la ricerca, l'analisi, la pubblicazione, la registrazione audiovisiva e la pubblicazione dei più interessanti risultati;

- programmare qualsiasi altra manifestazione, ricerca o studio necessario ed utile al raggiungimento dei predetti scopi sociali; Può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, le seguenti ulteriori attività:

- può promuovere in forma non esclusiva o principale altre attività per i propri soci nel rispetto della normativa vigente L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 3) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli Associati;

b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l'Organo di Controllo, che può essere istituito per volontà dell'Assemblea degli Associati o deve essere istituito quando ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Terzo settore.

e) l'Organo di Revisione, che può essere istituito per volontà dell'Assemblea degli Associati o deve essere istituito quando ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'articolo 31 CTS.

Art. 4) Associati

Il termine Associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono Associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli Associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun Associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli Associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Art. 5) Ammissione degli Associati

Il numero degli Associati è illimitato.

Possono essere Associati dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopi di lucro che ne condividono gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel Libro degli Associati.

In caso di domande di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale o tutela legale¹.

All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Associato a partire da tale momento.

¹ nt. n. 1309/2019 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Art. 6) Diritti degli Associati

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita Associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti di diritto di accedere alle cariche Associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

Art. 7) Doveri degli Associati

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, dell'eventuale regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi Associativi;
- al versamento del contributo Associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del consiglio direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi Associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

Art. 8) Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di Associato si perde per recesso, per esclusione, per mancato versamento della quota Associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

Art. 9) Recesso ed esclusione

1. Recesso

La qualifica di Associato è a tempo indeterminato, ma l'Associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo per iscritto al con la restituzione della tessera sociale, con congruo preavviso, mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

2. Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'Associato che:

- a. non ottemperare alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b. svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c. in qualunque modo arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione;



Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima Assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato l'Associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

Il mancato pagamento della quota Associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Il recesso ovvero l'esclusione dell'Associato hanno effetto a partire dalla annotazione sul Libro degli Associati.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo Associativo annuale versato.

Art. 10) Patrimonio dell'Associazione

1. Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli Associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;

2. Composizione del patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli Associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund-raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di un Fondo di Dotazione che costituisce il patrimonio dell'Associazione.



Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

3. Funzione del patrimonio

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di Associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto Associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- *la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;*

- *la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;*

- *l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;*

- *le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad Associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;*

- *la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.*

Art. 11) Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico finanziario all'Assemblea degli Associati per



l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 12) Assemblea degli Associati

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessione ordinarie e straordinarie.

1. Funzioni

L'Assemblea degli Associati ai sensi dell'Art. 25 CTS:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore qualora siano costituiti;
- approva il rendiconto economico-finanziario;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un Associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori, sulla trasformazione, sulla fusione e sulla scissione dell'Associazione.

2. Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniquale volta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati aventi diritto di voto. La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno 20 (venti) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima convocazione e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

3. Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota Associativa.



Gli associati minori di età esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in Assemblea, ed adempiono ai propri obblighi, mediante gli esercenti la potestà genitoriale o tutela legale².

Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro Associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un Associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe.

Il voto si esercita in modo palese.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

4. Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o in assenza anche di quest'ultimo dall'Associato indicato dall'Assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o dal Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di Associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli Associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

² nt. n. 1309/2019 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali



5. Maggioranze

³In via ordinaria le deliberazioni dell'Assemblea sono prese, in prima convocazione, a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati, intervenuti o rappresentati; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati.

In via straordinaria le deliberazioni dell'Assemblea circa la modifica dello Statuto e dell'Atto Costitutivo sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno tre quarti degli Associati;

le deliberazioni dell'Assemblea circa lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono prese con la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita alla presenza della metà degli Associati aventi diritto di voto, intervenuti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati con diritto di voto, intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita alla presenza dei tre quarti degli Associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 13) Consiglio Direttivo

1. Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli Associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli Associati;
- redigere il rendiconto economico-finanziario;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

³ Circ. n. 20/2018 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

- determinare le quote Associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli Associati;
- sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi Associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

2. Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'Assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli Associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario.

Qualora nel corso del mandato venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo di nomina assembleare, l'Assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita.

È possibile la sostituzione dei consiglieri cessati con i primi dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'Organo Amministrativo⁴.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

⁴ nt. n. 18244/2021 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali



3. Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

4. Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli Associati



e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 14) Presidente dell'Associazione, Vicepresidente e Segretario

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati. Ad ogni modo in caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente. In caso di dimissioni spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Segretario ha la funzione di coadiuvare l'attività del Presidente espletando gli incarichi esecutivi da questo ricevuti.

Art. 15) Organo di Controllo

1) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

2) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, *una tantum*, durata ultra o infra-triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.



La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 16) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 17) Rendiconto economico-finanziario

L'esercizio Associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione un rendiconto economico-finanziario.

Qualora l'ente decida di iscriversi al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNT) l'ente, ove vengano meno i presupposti previsti al comma 2 dell'articolo 13 CTS, dovrà sottoporre all'Assemblea per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore, se costituiti.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete Associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli Associati.

Art.18) Devoluzione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti

i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. Il Consiglio Direttivo, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organo di controllo, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art.19) Pubblicità e trasparenza degli atti Associativi

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Associati), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati nella sede sociale, devono essere messi a disposizione degli Associati per la consultazione; chi desidera avere una copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art.20) Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti Associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di, procedura dando luogo ad arbitrato irrituale. Il lodo dovrà essere pronunciato entro 60 giorni dall'accettazione dell'arbitro, senza la possibilità di concedere proroghe. Sede dell'arbitrato sarà Ravenna. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni (decorrenti dalla richiesta formulata per iscritto che una delle parti fa pervenire all'altra di voler compromettere in arbitri la controversia) la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente della Camera di Commercio di Ravenna. Sia l'Associazione che il socio si danno atto e si impegnano a considerare la decisione arbitrale come manifestazione della propria volontà contrattuale, e a rispettarla come tale, ai sensi dell'art. 1372 c.c. L'adesione alla clausola compromissoria si ritiene espressa al momento della richiesta di iscrizione, dovendo l'Associato leggere lo Statuto ed impegnarsi ad accettarlo.

Art.21) Rinvio

Per quanto non previsto nel presente atto e nell'allegato statuto, valgono le norme di legge in materia. Le spese del presente atto inerente a conseguenti tutte sono a carico dell'Associazione.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA
28 SET. 2023
Registrato il al N. 2263 Serie 3

per IL DIRETTORE PROVINCIALE

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Lucia Campanella

Imp. Reparto / Scelto ESENTE

Federico Fedele

Lucia Campanella

Nuzzo Mariano
Serafini
Gianluca